



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Provvedimento del Direttore generale

OGGETTO: Pignoramento cautelativo di un quinto dello stipendio, al netto di ritenute, ad un docente dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 48-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto di Ateneo, nel testo vigente;

vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, nel testo vigente;

visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel testo vigente;

visto il Manuale di contabilità e gestione, nel testo vigente;

visto il Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e la gestione dell'albo online, nel testo vigente;

visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo vigente, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 18, del 12 marzo 2024, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore generale alla Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni, per il periodo dal 10 giugno 2024 al 09 giugno 2029;

richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*”, nel testo vigente, e, in particolare, l'articolo 48-bis, il quale stabilisce quanto segue:

- al comma 1 “*...le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo*”;

- al comma 2 *“Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1”*;

richiamato il decreto ministeriale n. 40, del 18 gennaio 2008, nel testo vigente, recante *“Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

richiamata la circolare n. 13/RGS, del 21 marzo 2018, la quale chiarisce le disposizioni contenute all'interno del decreto ministeriale n. 40/2008;

richiamato l'articolo 2, del DPR 05 gennaio 1950 n. 180, nel testo vigente, che dispone, tra l'altro, il limite al sequestro e al pignoramento per gli stipendi corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1 del medesimo decreto, fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

richiamato, inoltre, l'articolo 545 del Codice di procedura civile, nel testo vigente, e in particolare il comma 4, il quale prevede, relativamente alle somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, che *“Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”*;

dato atto che, nel corso del ciclo stipendiale del mese di dicembre 2024, sono stati effettuati i consueti controlli, sugli stipendi di importo superiore a 5.000,00 euro, disposti ai sensi del sopra citato articolo 48-bis, del DPR n. 602/1973, mediante il Servizio Verifica Inadempimenti presente sul portale Consip www.acquistinretepa.it;

dato atto che, a seguito dei controlli sopra citati, la procedura automatizzata ha segnalato che, per il dipendente matricola n. ...*omissis*..., si è reso necessario procedere ad effettuare ulteriori verifiche della posizione e pertanto, l'Ateneo ha dovuto sospendere il pagamento dello stipendio sino al ricevimento dell'esito della verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione;

atteso che, decorsi cinque giorni dalla segnalazione relativa al dipendente matricola n. ...*omissis*..., l'Ufficio Retribuzioni e Pensioni ha provveduto a verificare la presenza dell'eventuale esito della procedura di controllo mediante il Servizio Verifica Inadempimenti presente sul portale Consip www.acquistinretepa.it, rilevando lo stato di inadempienza del soggetto, come da prot. n. 20156/VII/07, del 16 dicembre 2024;

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto l'Ateneo tratterrà, in via cautelativa, in attesa della notifica dell'ordine di versamento da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, prevista entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione dello stato di inadempienza, un quinto dello stipendio netto, che potrà essere restituito al dipendente, nel primo cedolino utile, se risultasse estinto il debito, oppure verrà versato direttamente all'Erario in caso di accertamento del debito mediante atto di pignoramento;

dato atto, in ogni caso, che il pagamento dello stipendio sospeso a causa della procedura di verifica sopra esposta sarà garantito nel mese di dicembre 2024;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 89, del 27 dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2024, del bilancio unico di previsione triennale non autorizzatorio 2024/2026 in contabilità economico-patrimoniale (COEP) e del bilancio unico di previsione non autorizzatorio in contabilità finanziaria, nonché i successivi atti di variazione;

preso atto che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile;

DECIDE

1. Di pignorare in via cautelativa, nel mese di dicembre 2024, un quinto dello stipendio, al netto di ritenute, al dipendente matricola n. ...*omissis*..., quantificato in euro 1.251,97 (milleduecentocinquantuno/97).
2. Di disporre che, a seguito del pignoramento di cui al precedente punto 1, l'importo di euro 1.251,97 (milleduecentocinquantuno/97) non venga liquidato a favore del beneficiario, nelle more del procedimento di definizione del debito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per il dipendente matricola n. ...*omissis*....
3. Di comunicare quanto stabilito dal presente provvedimento al soggetto interessato.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio dell'Università nel corso della prima seduta utile.
6. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo online di Ateneo, per un totale di 15 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE

Lucia Ravagli Ceroni

(sottoscritto digitalmente)